

TABELLA COMPARATIVA

La seguente tabella riporta esclusivamente una sintesi di talune particolari disposizioni normative applicabili, che si ritengono rilevanti per gli azionisti di Mediaset. La tabella ha il mero fine di fornire informazioni e non può essere considerata completa o esaustiva.

I termini con iniziale maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nella Relazione.

Pre-Trasferimento	Post-Trasferimento
<i>Modello Governance</i>	
Gli organi societari sono l'assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il collegio sindacale.	Gli organi societari sono l'assemblea degli azionisti e il consiglio di amministrazione. A seguito del Trasferimento la Società non avrà un collegio sindacale.
<i>Assemblea degli azionisti – Avviso di convocazione</i>	
<p>Ai sensi dello statuto di Mediaset, possono essere convocate assemblee degli azionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in prima e seconda convocazione; o, in alternativa • in unica convocazione, qualora il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno. <p>L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e delle materie da trattare da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet della società almeno trenta giorni prima della data prevista per l'assemblea.</p> <p>Con riguardo all'assemblea ordinaria chiamata a nominare, mediante il meccanismo del voto di lista, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, l'avviso deve essere pubblicato almeno quaranta giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>Con riguardo all'assemblea straordinaria chiamata a deliberare su una riduzione del capitale sociale ai sensi degli articoli 2446, 2447 e 2448 del Codice Civile, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea straordinaria in conformità alle modalità sopra menzionate.</p>	<p>L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante un avviso di convocazione che indica i punti oggetto di discussione, il luogo e l'ora di convocazione, i requisiti e le modalità per la partecipazione.</p> <p>Le assemblee degli azionisti devono essere convocate almeno quarantadue giorni prima della data fissata per l'assemblea.</p> <p>In conformità alle norme di diritto olandese, tutti gli annunci, le convocazioni e le altre comunicazioni agli azionisti e agli altri soggetti legittimati ad intervenire in assemblea devono essere resi pubblici sul sito internet della società.</p>
<i>Assemblea degli azionisti – requisiti di partecipazione</i>	
<p>Al fine di partecipare all'assemblea degli azionisti, i titolari di azioni Mediaset detenute in gestione accentrata presso Monte Titoli sono tenuti a richiedere alle banche o intermediari presso cui essi siano titolari del relativo conto, di trasmettere a Mediaset le certificazioni attestanti il numero di azioni detenute al termine della settima giornata di mercato aperto precedente la data prevista per l'assemblea, senza considerazione alcuna delle variazioni nel possesso azionario che avvenga tra tale <i>record date</i> e la data dell'assemblea.</p> <p>Tale certificazione rilasciata dall'intermediario deve pervenire a Mediaset entro il termine della terza giornata di mercato aperto antecedente la data dell'assemblea degli azionisti. In ogni caso, gli azionisti hanno diritto di</p>	<p>Il diritto di partecipare all'assemblea spetta a coloro che risultino titolari di tale diritto al ventottesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Oltre alla <i>record date</i>, l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà, altresì, stabilire le modalità attraverso le quali gli azionisti e gli altri soggetti legittimati a partecipare devono registrarsi ed esercitare i rispettivi diritti.</p> <p>Gli azionisti possono scegliere di farsi rappresentare in assemblea da un rappresentante debitamente autorizzato per iscritto.</p>

<p>partecipare all'assemblea anche qualora la certificazione pervenga a Mediaset successivamente ma entro l'inizio dei lavori assembleari.</p> <p>Ciascun azionista legittimato a partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro soggetto. La rappresentanza richiede il conferimento di una procura scritta. La delega può essere conferita solo per una singola assemblea.</p>	
<p><i>Assemblea degli azionisti – quorum</i></p>	
<p>Le assemblee ordinarie degli azionisti deliberano sulle seguenti materie: (i) approvazione del bilancio, (ii) distribuzione dei dividendi, (iii) nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci, (iv) remunerazione degli amministratori e dei sindaci, (v) responsabilità degli amministratori e dei sindaci, (vi) approvazione del regolamento assembleare (se del caso), (vii) altri argomenti previsti dalla legge. L'assemblea ordinaria degli azionisti è validamente costituita in prima convocazione ove sia rappresentato almeno il 50% del capitale sociale. In seconda o unica convocazione, non è richiesto alcun quorum. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale (maggioranza assoluta). In seconda o unica convocazione, l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea. Nelle deliberazioni relative alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale l'elezione avviene mediante il meccanismo del voto di lista.</p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti delibera sulle modifiche dello statuto della società, ivi inclusi gli aumenti del capitale, il trasferimento della sede sociale all'estero, le modifiche dell'oggetto sociale e tutte le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge italiana, quali la liquidazione o lo scioglimento della società, nonché le fusioni e le scissioni. L'assemblea straordinaria degli azionisti è validamente costituita quando sia rappresentato almeno il 50% del capitale sociale, se riunita in prima convocazione, ovvero quando sia rappresentato più di un terzo del capitale sociale, se in seconda convocazione, o, infine, quando sia rappresentato almeno il 20% del capitale sociale se in convocazione successiva o in unica convocazione. In prima convocazione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea. In seconda convocazione, o in una convocazione successiva o in unica convocazione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea.</p>	<p>La legge olandese non prevede una distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria. Tutte le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Tuttavia, nel caso in cui partecipino all'assemblea azionisti rappresentanti meno della metà del capitale sociale emesso, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi per l'approvazione delle seguenti deliberazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riduzione del capitale sociale; • limitazione o esclusione di diritti di opzione; • autorizzazione del consiglio di amministrazione a limitare o escludere i diritti di opzione degli azionisti; e • approvazione di operazioni di fusione o scissione.
<p><i>Diritto degli azionisti di convocare l'assemblea</i></p>	
<p>Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale di Mediaset, previa indicazione degli argomenti da trattare e a condizione che la relativa delibera non richieda, a norma di legge, di essere</p>	<p>I soggetti titolari del diritto di voto che detengano, anche congiuntamente, almeno il 10% del capitale sociale possono richiedere per iscritto al consiglio di convocare l'assemblea indicando le materie da trattare.</p> <p>Qualora il consiglio di amministrazione non provveda</p>

<p>assunta su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>Ove il consiglio di amministrazione o, in sua vece, il collegio sindacale non provvedano, l'assemblea può essere convocata dal Tribunale competente qualora il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato.</p> <p>Gli azionisti che rappresentino almeno il 2,5% del capitale di Mediaset possono chiedere l'integrazione delle materie all'ordine del giorno entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ovvero entro cinque giorni nel caso in cui l'assemblea sia chiamata ad approvare una riduzione del capitale sociale).</p>	<p>a convocare l'assemblea, gli azionisti richiedenti possono essere autorizzati a convocare un'assemblea dal Tribunale.</p> <p>Gli azionisti che rappresentino almeno il 3% del capitale possono chiedere l'integrazione delle materie all'ordine del giorno.</p>
<p><i>Sollecitazione di deleghe</i></p>	
<p>Ai sensi della legge italiana, Mediaset, uno o più dei suoi azionisti o qualsivoglia altra persona legittimata può effettuare una sollecitazione di deleghe di voto. La sollecitazione di deleghe deve essere effettuata mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega; il relativo avviso deve essere pubblicato sul sito internet di Mediaset e comunicato a Consob, Borsa Italiana e Monte Titoli.</p> <p>Le deleghe devono essere datate, firmate e devono riportare le istruzioni di voto. Le istruzioni di voto possono fare riferimento anche solo a taluni argomenti all'ordine del giorno. Le deleghe così conferite possono essere revocate sino all'ultimo giorno antecedente l'assemblea. Le deleghe possono essere conferite solo per singole assemblee già convocate.</p>	<p>La sollecitazione delle deleghe di voto non è disciplinata dal diritto olandese.</p>
<p><i>Diritto di opzione</i></p>	
<p>Ai sensi della legge italiana, il socio di società per azioni è titolare di un diritto di opzione sulla sottoscrizione di nuove azioni emesse a pagamento e di obbligazioni convertibili proporzionalmente alla partecipazione azionaria già detenuta, con le eccezioni di seguito sintetizzate.</p> <p>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione da liberarsi mediante conferimenti in natura. Il diritto di opzione può essere altresì escluso o limitato quando lo richiede l'interesse della società. In entrambi i casi le ragioni che determinano l'esclusione o la limitazione devono essere adeguatamente illustrate dagli amministratori con apposita relazione.</p> <p>Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p> <p>Infine, il diritto di opzione è escluso se le azioni di nuova emissione sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa</p>	<p>Ai sensi della legge olandese, gli azionisti hanno un diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione.</p> <p>Tale diritto di opzione può essere limitato o escluso mediante delibera dell'assemblea o del consiglio di amministrazione in forza di apposita delega assembleare ad aumentare il capitale sociale.</p> <p>Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione da liberarsi mediante conferimenti in natura o se le azioni di nuova emissione sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società.</p>

controllate.	
<i>Diritto di recesso</i>	
<p>Ai sensi della legge italiana, gli azionisti di società per azioni hanno diritto di esercitare il diritto di recesso ogniqualvolta l'assemblea adotti una delibera riguardante, <i>inter alia</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la modifica dell'oggetto sociale della società; • la trasformazione della società; • il trasferimento della sede sociale all'estero; • la revoca dello stato di liquidazione della società; • le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. <p>Ai sensi della legge italiana, nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati gli azionisti che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione hanno diritto di recedere dalla società.</p> <p>Il diritto di recesso può essere esercitato per tutte o parte delle azioni detenute dall'azionista legittimato.</p> <p>Al fine di esercitare validamente il proprio diritto di recesso, gli azionisti legittimati devono inviare una comunicazione alla società mediante lettera raccomandata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima l'esercizio del recesso.</p> <p>Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute dal socio recedente e devono restare depositate presso la sede sociale (o presso il relativo intermediario).</p>	<p>Il diritto olandese non contempla l'istituto del recesso (fatta eccezione per il caso di operazioni di fusione transfrontaliera in cui la società agisca da società incorporata).</p>
<i>Acquisto azioni proprie</i>	
<p>Ai sensi della legge italiana, l'acquisto di azioni proprie è ammesso solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio, fermo restando, in ogni caso, che possono essere acquistate esclusivamente azioni interamente liberate.</p> <p>L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a 18 mesi, per la quale la autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.</p> <p>Il valore nominale delle azioni proprie acquistabili dalla società e dalle sua controllate non può in ogni caso eccedere complessivamente il 20% del capitale sociale della società stessa.</p>	<p>L'acquisto di azioni proprie interamente liberate dietro corrispettivo è consentito a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il consiglio di amministrazione sia stato a ciò autorizzato dall'assemblea. La suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo non superiore a diciotto mesi, e dovrà specificare il numero di azioni, la modalità di acquisto e i limiti per la definizione del prezzo di acquisto; • il patrimonio della società, dedotto l'importo necessario per procedere all'acquisto delle azioni, non sia inferiore alla somma del capitale sociale sottoscritto e versato e alle riserve obbligatorie; • il valore nominale delle azioni proprie da acquistare e delle azioni proprie già in possesso della società (o detenute in pegno ovvero detenute da società controllate) non ecceda la metà del valore nominale aggregato del capitale sociale.
<i>Altri diritti degli azionisti di minoranza</i>	
<p>Ai sensi della legge italiana, gli azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale di una società con azioni quotate possono promuovere, per conto della</p>	<p>Qualora un amministratore sia responsabile nei confronti della società, ad esempio per violazione dei propri doveri fiduciari, soltanto la società potrà avviare</p>

<p>società, un'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori per violazione dei loro doveri nei confronti della società. Qualora tale l'azione sia accolta, il risarcimento dei danni spetta esclusivamente a favore della società. Quanto precede non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio che è stato direttamente danneggiato da un atto colposo o doloso degli amministratori.</p> <p>Ciascun azionista che rappresenti 1/1000 del capitale sociale (con diritto di voto) di una società con azioni quotate può altresì impugnare le delibere del consiglio di amministrazione entro novanta giorni dalla approvazione ove la relativa delibera possa arrecare pregiudizio ai propri diritti.</p> <p>Ciascun azionista (assente, dissenziente o astenuto) che rappresenti 1/1000 del capitale sociale (con diritto di voto) può impugnare qualsivoglia delibera assembleare che sia contraria alla legge o allo statuto.</p>	<p>un'azione di responsabilità nei suoi confronti. Di conseguenza, un azionista o un gruppo di azionisti può proporre un'azione nei confronti di un amministratore esclusivamente qualora direttamente danneggiati da un atto illecito dell'amministratore.</p> <p>Nel caso in cui il capitale sociale emesso non sia superiore a 22,5 milioni di euro, gli azionisti titolari di azioni rappresentanti il minore tra (i) almeno il 10% del capitale sociale emesso o (ii) Euro 225.000 del valore nominale delle azioni emesse possono avviare un procedimento di controllo giudiziario presso la Camera delle Imprese della Corte di Appello di Amsterdam. In particolare, la Corte può ordinare che sia effettuata un'ispezione qualora gli azionisti richiedenti dimostrino che esistono fondati motivi per dubitare della correttezza della politica gestionale e della conduzione dell'attività della società, in misura tale da integrare gli estremi della <i>mala gestio</i>. Nel caso in cui il capitale sociale emesso sia superiore a 22,5 milioni di euro, tale diritto spetta agli azionisti che, anche congiuntamente, detengono azioni che rappresentano il minore tra (i) 1% del capitale sociale emesso, o (ii) Euro 20 milioni in base al prezzo di chiusura dell'azione alla fine dell'ultima giornata di negoziazione prima del deposito della domanda.</p>
Bilancio	
<p>L'assemblea ordinaria della Società è convocata per l'approvazione del bilancio entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p>L'assemblea della Società è convocata per l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>
Dividendi	
<p>Possono essere distribuiti dividendi agli azionisti: (i) fino all'importo dell'utile netto risultante dal bilancio annuale debitamente approvato per il precedente esercizio, a condizione, tuttavia, che siano prima dedotti gli utili netti per costituire la riserva legale di capitale sociale (e fino a che tale riserva sia pari al 20% del capitale sociale) e salvo eventuali ulteriori accantonamenti previsti dallo statuto o disposti dall'assemblea; e/o (ii) fino all'importo delle riserve distribuibili di capitale sociale.</p> <p>I dividendi non possono essere distribuiti ove tale distribuzione possa ridurre l'attivo della Società al di sotto dell'importo del capitale sociale integralmente sottoscritto e versato e delle riserve previste ai sensi di legge.</p>	<p>La società può procedere alla distribuzione di utili d'esercizio a beneficio degli azionisti solo nella misura in cui il patrimonio della società sia superiore all'importo del capitale sociale emesso, maggiorato delle riserve che devono essere mantenute ai sensi del diritto olandese e dello statuto.</p>
Consiglio di amministrazione – elezione – revoca – sostituzioni	
<p>La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile da sette a quindici componenti, come determinato dall'assemblea. Attualmente il consiglio di amministrazione di Mediaset è composto da quindici membri.</p> <p>Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza il giorno dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale</p>	<p>In seguito al Trasferimento, il consiglio di amministrazione sarà composto da quindici componenti, in linea con quanto attualmente previsto. Successivamente, il numero di amministratori da eleggere (compreso tra un minimo di sette e un massimo di quindici) sarà determinato da parte dell'assemblea, che ne determinerà anche la durata della carica (che non potrà eccedere i quattro esercizi).</p> <p>All'esito del Trasferimento, per l'elezione del consiglio</p>

<p>relativo all'ultimo anno del loro mandato.</p> <p>Ai sensi della legge italiana, il consiglio di amministrazione è eletto tramite un meccanismo di voto di lista.</p> <p>Ai sensi del diritto italiano, poiché il consiglio di amministrazione di Mediaset è composto da più di sette membri, almeno due membri devono essere "indipendenti"; inoltre, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori nominati.</p> <p>Gli amministratori possono essere revocati dal loro incarico in ogni momento con delibera dell'assemblea. Gli amministratori revocati prima della scadenza naturale del loro mandato senza giusta causa hanno diritto al risarcimento dei danni.</p> <p>Nel caso in cui vengano a mancare taluni amministratori, il consiglio a maggioranza (con delibera approvata dal collegio sindacale) provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea degli azionisti, si prevede che cessi l'intero consiglio di amministrazione. I restanti amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea degli azionisti per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.</p>	<p>di amministrazione troverà applicazione il sistema maggioritario puro in luogo del voto di lista. Ai sensi del Nuovo Statuto gli azionisti di minoranza potranno proporre candidati per la loro nomina ad amministratori non esecutivi. Il consiglio di amministrazione valuterà tali proposte e la nomina di relativi candidati sarà sottoposta all'assemblea.</p> <p>L'assemblea degli azionisti ha la facoltà di sospendere o rimuovere in qualsiasi momento gli amministratori dall'incarico.</p> <p>Nel caso in cui vengano a mancare uno o più amministratori, il potere di gestione resta in capo al consiglio di amministrazione formato dai restanti amministratori, che potrà nominare uno o più sostituti cui affidare temporaneamente l'incarico.</p> <p>Anche ai sensi del Nuovo Statuto, qualora venga a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, si prevede che cessi l'intero consiglio di amministrazione e, in tal caso, gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea degli azionisti per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.</p>
<p>Poteri del consiglio di amministrazione</p>	
<p>Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea degli azionisti.</p> <p>Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità il presidente ha il <i>casting vote</i>.</p> <p>Ai sensi dello statuto di Mediaset, sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono essere delegate le seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la stipula di qualsiasi contratto o rapporto giuridico tra la società ed un azionista che detenga una quota di partecipazione superiore al 5% del capitale sociale (o società appartenenti al medesimo gruppo dell'azionista), che abbia un valore superiore a Euro 13.000.000,00; • la stipula di qualsiasi contratto o rapporto giuridico che abbia un valore superiore a Euro 130.000.000,00. <p>Il consiglio di amministrazione può essere delegato dall'assemblea ad aumentare, in una o più <i>tranche</i>, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni. Inoltre, esso è autorizzato, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del Codice Civile, a deliberare in merito a:</p>	<p>Il consiglio di amministrazione è incaricato della gestione della società.</p> <p>Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza (anche per rappresentanza) degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità il presidente ha il <i>casting vote</i>.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può essere autorizzato dall'assemblea ad aumentare, in una o più <i>tranche</i>, il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni.</p> <p>Ai sensi del diritto olandese, le deliberazioni del consiglio di amministrazione che abbiano un impatto rilevante sull'identità o sulla attività della società, possono essere adottate esclusivamente previa approvazione dell'assemblea. Tali deliberazioni includono, tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trasferimento a terzi della (sostanzialmente) intera attività sociale; • la stipula o la risoluzione di accordi di cooperazione di lungo periodo della società o di sue controllate con un'altra persona giuridica o società ovvero quale socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita o di una società in nome collettivo, ove tale stipula o risoluzione rivesta particolare importanza per la

<ul style="list-style-type: none"> operazioni di fusione e scissione con società possedute interamente e/o al novanta per cento; costituzione o cancellazione di sedi secondarie; l'indicazione degli amministratori con potere di rappresentanza; riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. 	<p>società;</p> <ul style="list-style-type: none"> l'acquisto o la cessione, da parte della società o di una sua controllata, di una partecipazione nel capitale sociale di una società il cui valore sia almeno pari ad un terzo dell'attivo della società, come risultante dall'ultimo bilancio e dalla nota integrativa o, nel caso in cui la società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, dall'ultimo bilancio consolidato e dalla relativa nota integrativa.
<i>Deleghe interne al consiglio di amministrazione e comitati</i>	
<p>Ai sensi dello statuto di Mediaset, il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti.</p> <p>Il presidente del consiglio di amministrazione, il vicepresidente e l'amministratore delegato sono membri di diritto del comitato esecutivo, i cui componenti rimangono in carica per lo stesso periodo della durata del loro mandato di amministratori.</p> <p>Oltre al comitato esecutivo, ad oggi, il consiglio di amministrazione di Mediaset ha istituito i seguenti comitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> il comitato controlli e rischi; il comitato per la remunerazione; il comitato <i>governance</i> e nomine; e il comitato amministratori indipendenti per le parti correlate. 	<p>Specifiche funzioni possono essere assegnate a singoli amministratori esecutivi.</p> <p>Si prevede che il consiglio di amministrazione nomini specifici comitati, tra cui, l'“<i>Audit Committee</i>”, il “<i>Nomination and Remuneration Committee</i>”, il “<i>Related Parties Transaction Committee</i>” e l'“<i>Environmental Social and Governance Committee</i>”, i cui componenti saranno nominati in conformità alle applicabili previsioni del Codice di Corporate Governance Olandese.</p>
<i>Capitalizzazione</i>	
<p>Alla data della presente tabella, il capitale sociale di Mediaset è pari a Euro 614.238.333,28, suddiviso in n. 1.181.227.564 azioni ordinarie, ciascuna con valore nominale di Euro 0,52.</p>	<p>La normativa olandese richiede che la Società abbia un capitale sociale autorizzato, ossia l'importo massimo di capitale di cui l'assemblea è autorizzata a deliberare l'emissione (c.d. “<i>authorised capital</i>”). Successivamente al perfezionamento della Trasferimento, il capitale sociale autorizzato della Società sarà pari a Euro 614.238.333,28, suddiviso in 1.181.227.564 azioni (ciascuna con un valore nominale di Euro 0,52).</p>
<i>Quotazione</i>	
<p>Le azioni Mediaset sono quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.</p>	<p>A seguito del Trasferimento le azioni Mediaset continueranno, senza soluzione di continuità, a essere quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A., ma con un nuovo codice ISIN.</p>
<i>Comunicazione di partecipazioni significative</i>	
<p>Ciascun soggetto, la cui partecipazione azionaria nel capitale sociale di una società quotata raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, la soglia del 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% o 90% è tenuto a darne comunicazione sia alla società che alla Consob.</p> <p>La Consob può, per esigenze di tutela degli investitori e del mercato, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori al 3% per società ad elevato valore corrente</p>	<p>Ciascun soggetto che, direttamente o indirettamente, acquisisca o disponga di partecipazioni e/o di diritti voto è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'AFM, mediante la trasmissione di un apposito modulo, nel caso in cui – per effetto di tale acquisto o di tale atto di disposizione – la percentuale di partecipazione al capitale sociale e/o dei diritti di voto riferibile a tale persona raggiunga, o superi, ovvero si riduca al di sotto delle seguenti soglie: 3%, 5%, 10%,</p>

<p>di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.</p> <p>Ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione al capitale sociale e/o dei diritti di voto, si considerano le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso.</p> <p>Sono, altresì, considerate le azioni in relazione alle quali spetta o è attribuito ad un soggetto il diritto di voto ove ricorra una delle seguenti ipotesi o una combinazione delle medesime: (i) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o di usufruttuario; (ii) il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente; (iii) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante; (iv) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio del medesimo a fronte di un corrispettivo.</p>	<p>15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% e 95%.</p> <p>I menzionati obblighi di comunicazione trovano applicazione altresì con riferimento alle partecipazioni e/o ai diritti di voto riferibili ai membri del consiglio di amministrazione.</p> <p>Ai fini del calcolo della percentuale di partecipazione al capitale sociale e/o dei diritti di voto, si considerano, <i>inter alia</i>, (i) le azioni e/o i diritti di voto direttamente riferibili al (o acquisiti o fatti oggetto di atti di disposizione dal) soggetto in questione; (ii) le azioni e/o i diritti di voto direttamente riferibili a (o acquisiti o fatti oggetto di atti di disposizione da) società controllate dal soggetto in questione o da terzi, per conto del soggetto in questione; (iii) i diritti di voto riferibili a (o acquisiti o fatti oggetto di atti di disposizione da) un terzo con il quale il soggetto in questione abbia stipulato un patto di sindacato di voto (in forma orale o scritta); (iv) i diritti di voto acquisiti ai sensi di un accordo che preveda il trasferimento provvisorio di diritti di voto a fronte di un corrispettivo, e (v) le azioni che il soggetto in questione, ovvero ciascuna società controllata o ciascun soggetto terzo di cui sopra, possa acquistare ai sensi di un contratto di opzione ovvero di qualsiasi altro diritto di acquisto.</p> <p>Il mancato adempimento di tali obblighi di comunicazione integra un illecito e può avere come conseguenza l'instaurazione di un procedimento penale. L'AFM può applicare sanzioni amministrative in caso di inadempimento; una deliberazione in tal senso viene resa pubblica. Inoltre, ulteriori sanzioni possono essere comminate dal giudice in sede civile nei confronti di qualsiasi soggetto che non dia comunicazione – ovvero dia comunicazione in modo non corretto – di informazioni che abbia il dovere di comunicare.</p>
<p>Offerte pubbliche obbligatorie</p>	
<p>Ai sensi del diritto italiano, chiunque (a seguito di acquisizioni o a seguito dell'aumento dei propri diritti di voto) detenga una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale o detenga più del 30% dei diritti di voto deve promuovere un'offerta d'acquisto obbligatoria, rivolta a tutti i possessori di titoli dell'emittente, sulla totalità dei titoli ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato. Inoltre, il diritto italiano prevede che sia promossa un'offerta d'acquisto obbligatoria nel caso in cui chiunque, a seguito di acquisizioni, risulti detenere una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale e nessun altro azionista abbia una partecipazione superiore a quest'ultima.</p> <p>L'obbligo di promuovere un'offerta d'acquisto obbligatoria non si applica ove un altro azionista (o più azionisti congiuntamente) detenga/no la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.</p>	<p>Ai sensi del diritto olandese, qualsiasi soggetto che, agendo individualmente o di concerto con altri, acquisti, direttamente o indirettamente, una percentuale pari a o superiore al 30% dei diritti di voto di una società quotata in un mercato regolamentato olandese o Europeo, sarà obbligato a promuovere un'offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni della società.</p> <p>L'obbligo non si applica a coloro i quali, individualmente o di concerto con altri soggetti, detengano una percentuale pari a o superiore al 30% dei diritti di voto della società prima che le azioni siano ammesse alla quotazione e che continuino a detenere la stessa partecipazione successivamente alla quotazione.</p>

Diritti di Acquisito

Chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento (90%) del capitale emesso di una società italiana quotata ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

L'offerente che venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento (95%) del capitale emesso di una società italiana quotata ha diritto di acquistare le azioni detenute dagli azionisti di minoranza entro il termine di tre mesi dalla fine del periodo di adesione all'offerta, se ha dichiarato nel documento d'offerta l'intenzione di avvalersi di tale diritto.

L'offerente che venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento (95%) del capitale emesso di una società italiana quotata ha l'obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta.

Qualora siano emesse più categorie, l'obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del 95%.

Un azionista che, in proprio, detenga una quota pari ad almeno il novantacinque per cento (95%) del capitale emesso può instaurare un procedimento avanti al Registro delle Imprese olandese allo scopo di ottenere un provvedimento che gli consenta di acquistare le azioni degli azionisti di minoranza (*squeeze-out*).

L'offerente che venga a detenere, a seguito di offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento (95%) del capitale emesso ovvero ad almeno il novantacinque per cento (95%) dei diritti di voto ha diritto di acquistare le azioni detenute dagli azionisti di minoranza. A tal fine, l'azionista di maggioranza è tenuto a depositare apposita richiesta al Registro delle Imprese olandese entro il termine di tre mesi dalla fine del periodo di adesione all'offerta.

Parallelamente, ciascun azionista di minoranza ha diritto di richiedere al Registro delle Imprese olandese che l'azionista che detenga una quota pari ad almeno il novantacinque per cento (95%) del capitale emesso ovvero ad almeno il novantacinque per cento (95%) dei diritti di voto acquisti le proprie azioni. In tale caso, la relativa domanda deve essere depositata presso il Registro delle Imprese olandese entro il termine di tre mesi dalla fine del periodo di adesione all'offerta.